



***TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
DI ACQUISTO
MAGGIO 2021***

DIREZIONE OPERATIVA ACQUISTI

Gruppo Michelin
Termini e condizioni generali di acquisto

1. Ambito di applicazione e interpretazione

Le presenti condizioni generali di acquisto - comprensive anche delle Eccezioni specifiche per i diversi Stati di seguito riportate ("**Condizioni Generali**") -, salvo che sia stato diversamente ed espressamente concordato in altro senso per iscritto in un Contratto stipulato tra le Parti, si applicano a tutti gli acquisti di beni, servizi, prodotti lavorati finiti e Creazioni Intellettuali, come definite nella seguente Sezione 5, (ciascuno singolarmente e/o collettivamente denominato "**Prodotto**" e/o "**Servizio**" al plurale o al singolare) da parte di un'Affiliata del gruppo Michelin individuata nel pertinente Contratto ("**Acquirente**"), da un venditore o fornitore di tali Prodotti e/o Servizi individuato nel Contratto (il "**Fornitore**"). Le presenti Condizioni Generali integrano ogni accordo di fornitura, accordo di prestazione servizi o altro accordo, contratto od ordine di acquisto, nonché qualsiasi appendice o modifica degli stessi, concluso per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi (collettivamente o singolarmente, "**Contratto**") che sia stato accettato sia dall'Acquirente sia dal Fornitore (collettivamente, le "**Parti**" e singolarmente la o una "**Parte**"), dovendosi interpretare il termine "acquisto" nell'accezione più ampia del termine, che includa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il noleggio, il leasing, la licenza, ecc. Per "**Affiliata**" si intende qualsiasi persona giuridica attualmente esistente o costituita in futuro che, direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari o controlli o sia controllata o sia sottoposta a congiunto controllo di una delle Parti. "**Controllo**" indica la situazione in cui una persona giuridica ha il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, la gestione e le politiche di un'altra persona giuridica, tramite la detenzione di una quota del capitale sociale, in forza di vincoli contrattuali o ad altro titolo, e si considera sussistere quando l'entità controllante detiene una partecipazione azionaria pari ad almeno il 50% o almeno il 50% dei diritti di voto.

La firma di un Contratto e/o l'avvio dell'esecuzione di un Contratto da parte del Fornitore valgono come accettazione del Contratto e delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto sarà effettuata solo da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

L'accettazione del Contratto da parte del Fornitore implica che il Fornitore ha preso visione delle Condizioni Generali, che acquistano validità dalla data di tale accettazione, e che si impegna a rispettarle. Le presenti Condizioni Generali e gli eventuali aggiornamenti saranno disponibili online al seguente indirizzo: <https://purchasing.michelin.com/document-area/>

L'uso dei termini "incluso", "per esempio", "p.es", "quali ad esempio" o altre espressioni analoghe sarà interpretato in senso non esaustivo e non limitativo.

Eventuali termini e condizioni espressi o richiamati dal Fornitore, nel contesto di preventivi, offerte, accettazioni o conferme di ordini, non saranno vincolanti se non espressamente concordati per iscritto dall'Acquirente. In caso di divergenza tra due o più termini dei documenti facenti parte del Contratto, la clausola più specifica prevarrà sui termini più generali, e in caso di conflitto tra i termini delle presenti Condizioni Generali e di altri documenti del Contratto espressamente concordati tra le Parti, tali altri documenti del Contratto prevarranno e saranno applicati, così escludendo l'applicazione dell'espressa clausola contenuta nelle presenti Condizioni Generali. I titoli all'interno del Contratto (inclusi quelli delle presenti Condizioni Generali) hanno esclusivamente lo scopo di facilitare i riferimenti e non influiscono in alcun modo sull'interpretazione delle clausole del Contratto.

Qualora una qualsiasi clausola del Contratto, incluse quelle delle presenti Condizioni Generali, fosse considerata nulla, inapplicabile o vietata da leggi, regolamenti o altre disposizioni imperative applicabili nello Stato ove l'Acquirente e il Fornitore hanno la propria sede legale, nonché nei luoghi di produzione, consegna e ragionevole e prevedibile utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi ("**Leggi Applicabili**"), la clausola in questione sarà considerata come non apposta e il resto delle disposizioni sarà applicato come stabilito per iscritto; fermo restando, tuttavia, che qualora detta disposizione risultasse essenziale, nel senso che le Parti non avrebbero concluso il Contratto in sua assenza, le Parti si impegnano a negoziare senza indugio in buona fede la sostituzione in modo tale da ottenere il medesimo risultato con essa perseguito delle Parti.

2. Consegna

La consegna di Prodotti e/o Servizi deve essere effettuata in conformità alle istruzioni e/o alle condizioni di spedizione specificate nel Contratto. Se il Contratto non prevede esplicitamente alcuna disposizione per la spedizione, la consegna dovrà avvenire nel luogo di consegna specificato nell'ordine d'acquisto dell'Acquirente ai sensi degli Incoterms 2020 della ICC con resa CIP, "Trasporto e assicurazione pagati", o della equivalente normativa locale per le vendite nazionali. Il Fornitore deve fornire all'Acquirente, nel luogo o nel porto di destinazione, tutti i documenti e le informazioni necessari all'Acquirente per espletare tutte le formalità doganali, lo sdoganamento e le agevolazioni sui dazi, ad esempio codici doganali completi, eventuali classificazioni del Prodotto come articolo a "doppio uso", se previsto, titolo di provenienza e annesse certificazioni, tutte le marcature e la documentazione di sicurezza previste, oltre a eventuali istruzioni per l'uso, il funzionamento, la manutenzione e la cura dei Prodotti e/o dei Servizi. Il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione relativa ai Prodotti e/o ai Servizi in lingua inglese, oltre che nella lingua locale del luogo di consegna e/o di utilizzo del Prodotto e/o del Servizio. Il Fornitore deve inoltre fornire due bolle di accompagnamento contenenti il numero di ordine d'acquisto dell'Acquirente, i dettagli sulla consegna, il corrispondente numero di colli o merci sfuse, con relativi pesi e misure. La prima bolla di accompagnamento deve essere applicata all'esterno dei colli insieme all'etichetta con

l'indirizzo, la seconda deve indicare la data effettiva di spedizione dei Prodotti e deve essere inviata all'ufficio ricezione merci dell'Acquirente.

Il rispetto delle tempistiche di consegna è da intendersi come obbligazione essenziale e di fondamentale importanza del Contratto. La consegna tempestiva di Prodotti e/o Servizi conformi è fondamentale per le attività aziendali dell'Acquirente e/o delle sue Affiliate. Il Fornitore si impegna a informare immediatamente l'Acquirente di eventuali rischi di ritardo della consegna e delle misure adottate per ridurre al minimo tali rischi. Il Fornitore si impegna, esclusivamente a proprie spese, a ricorrere a qualsiasi possibile misura, incluso il trasporto aereo, per evitare ritardi di consegna o consegne insufficienti. In caso di ritardata consegna di Prodotti e/o Servizi conformi, l'Acquirente potrà, a sua esclusiva discrezione e scelta, procedere alla risoluzione unilaterale di diritto del Contratto o di una sua parte. In tale circostanza, il Fornitore non potrà invocare i rimedi in caso di inadempimento di una Parte di cui alla Sezione 15.1.

Salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente, quest'ultimo si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, eventuali consegne tardive, anticipate, parziali o in eccesso. Il Fornitore si impegna a pagare tutte le spese aggiuntive, ivi inclusi i costi di trasporto e di stoccaggio, i danni e i costi di qualsiasi natura, sostenuti in conseguenza di tali consegne o in caso di mancata conformità ai requisiti di consegna. Inoltre, e fatto salvo quanto precede, il Fornitore si impegna a pagare, su richiesta dell'Acquirente, una penale per consegne tardive o incomplete o per la consegna di Prodotti e/o Servizi Difettosi, da calcolarsi sul prezzo degli stessi, tasse incluse, ferme restando eventuali ulteriori azioni previste dal Contratto o ai sensi delle Leggi Applicabili. Tale penale verrà calcolata come segue: 0,4% (zero virgola quattro percento) dell'importo del Contratto, per ciascun giorno di calendario di ritardo, fino al 10% (dieci percento) dell'importo del Contratto. La penale dovrà essere corrisposta anche in caso di consegna di Prodotti Difettosi, e sarà pagabile a decorrere dalla data della notifica del rilevamento del Difetto da parte dell'Acquirente, fino all'avvenuta rimozione e sostituzione dei Prodotti e/o Servizi Difettosi con un Prodotto o Servizio conforme.

3. Accettazione

L'Acquirente disporrà di un periodo di tempo ragionevole per esaminare e/o ispezionare tutti i Prodotti e/o Servizi allo scopo di verificarne la conformità a quanto ordinato. L'Acquirente può rifiutarsi di accettare, in tutto o in parte, Prodotti e/o Servizi non conformi alle Leggi Applicabili o non aventi i requisiti richiesti, ad esempio a specifiche tecniche o funzionali (tali non conformità o carenze saranno considerate un "Vizio," che renderà il Prodotto e/o Servizio "Difettoso"). In particolare, la mera conferma di avvenuta consegna non deve essere intesa come accettazione di Prodotti e/o Servizi Difettosi. La firma di un documento da parte dell'Acquirente a conferma del completamento della consegna e/o dell'accettazione dei Prodotti e/o Servizi, e/o il pagamento per Prodotti e/o Servizi, non pregiudicano in alcun modo il diritto dell'Acquirente di denunciare una violazione delle Garanzie date dal Fornitore né devono essere considerati accettazione irrevocabile dell'Acquirente in caso di Prodotti e/o Servizi Difettosi.

4. Prezzo

I prezzi concordati nel Contratto sono fissi e non possono essere oggetto di revisione. Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e di ogni altra tassa sulle vendite equivalente che sia applicabili a livello locale, che sono a carico dell'Acquirente come previsto dalle Leggi Applicabili. Salvo accordi contrari, il Fornitore deve farsi carico di tutte le spese sostenute per la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi, ivi incluse eventuali tasse, accise, tributi o altri costi, come le spese di consegna, gli imballaggi richiesti per assicurare le condizioni standard di protezione, sicurezza e movimentazione, nonché le spese di trasporto, vitto e alloggio e le spese connesse alla preparazione di documenti, ecc. Le Parti si impegnano a collaborare con l'obiettivo di ridurre gli oneri fiscali entro i limiti consentiti dalle Leggi Applicabili e/o comunque ad adempiere ai rispettivi obblighi fiscali e a fornire la documentazione eventualmente richiesta dall'altra Parte in relazione a oneri e obblighi fiscali.

Laddove l'Acquirente accetti espressamente in via anticipata di rimborsare al Fornitore le spese di trasporto e di consegna, il Fornitore farà il possibile per ottimizzare tali spese, e l'Acquirente si limiterà a rimborsare i costi di entità ragionevole effettivamente sostenuti, previa presentazione di adeguata documentazione da parte del Fornitore. L'Acquirente si riserva il diritto di analizzare i costi di trasporto comparandoli a quelli commercialmente ragionevoli applicabili e di ridurre l'ammontare del rimborso in linea con quanto emerso da tale comparazione.

5. Proprietà

5.1 Trasferimento della proprietà dei Prodotti e/o dei Servizi

L'ACQUIRENTE RIFIUTA ESPRESSAMENTE L'APPLICAZIONE DI QUALSIASI CLAUSOLA SULLA RISERVA DI PROPRIETÀ. I diritti di proprietà dei Prodotti e/o dei Servizi saranno trasferiti all'Acquirente liberi da qualsiasi vincolo, pretesa, gravame, interesse o altro diritto (collettivamente "Gravami") – a seconda di cosa avvenga prima – o a 1) la data di pagamento dei Prodotti e/o Servizi, o (2) la data di accettazione in conformità al protocollo di accettazione concordato, ovvero ove applicabile, (3) il momento del trasferimento del rischio di perdita dal Fornitore all'Acquirente in conformità ai termini di consegna applicabili. Il Fornitore si impegna a fornire, a prima richiesta dell'Acquirente, ogni necessaria rinuncia a vincoli, affidavit o altro documento necessario affinché le proprietà dell'Acquirente e i Prodotti e/o Servizi restino liberi da Gravami.

5.2 Diritti di Proprietà Intellettuale

Per “**Proprietà Intellettuale Preesistente**” si intende qualsiasi bene, ivi inclusi strumenti, banche dati, know-how, progetti, specifiche, invenzioni, formule, software, informazioni, dati, metodi o processi, algoritmi, caratteri tipografici, documentazione, file, loghi, marchi, slogan, nomi a dominio, illustrazioni, musica, video o immagini, anche non protetti da diritti di proprietà intellettuale, creati da una delle Parti e/o da suoi licenziatari terzi, o di loro proprietà, senza utilizzare alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte, in un momento antecedente il Contratto o al di fuori del suo oggetto.

Per “**Diritti di Proprietà Intellettuale**” si intende ogni diritto, titolo e interesse basato su diritto d'autore, brevetti, marchi, segreti commerciali, *database* o, più in generale, ogni altro diritto di proprietà intellettuale.

Per “**Creazione intellettuale**” si intende qualsiasi prodotto (sotto qualsiasi forma), inclusi eventuali documenti, materiali, contenuti, specifiche, invenzioni, migliorie, modifiche, potenziamenti, derivati, processi, metodologie, formule, progetti, disegni, informazioni, dati, banche dati, opere d'ingegno, codici sorgente e software in forma binaria (ed eventuali opere derivate, aggiornamenti, *upgrade* o nuove versioni degli stessi), sul quale possa esistere, o possa essere acquisito o fatto valere, un diritto di proprietà, e che sia stato sviluppato, scoperto, inventato, realizzato o messo in pratica per la prima volta dal Fornitore, da solo o congiuntamente all'Acquirente, nel corso della fornitura di Prodotti e/o Servizi ai sensi del Contratto; fermo restando, in ogni caso, che il Prodotto del Lavoro non deve includere Proprietà intellettuale preesistente del Fornitore o di terzi.

5.2.1 Proprietà Intellettuale Preesistente

Ciascuna Parte manterrà ogni diritto, titolo e interesse in relazione alla propria e rispettiva Proprietà Intellettuale Preesistente, salvo se diversamente concordato per iscritto tra le Parti. Qualsiasi Proprietà Intellettuale Preesistente fornita dall'Acquirente potrà essere utilizzata dal Fornitore solo a beneficio dell'Acquirente e solo in relazione all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà cessare l'utilizzo della Proprietà Intellettuale Preesistente dell'Acquirente al termine del Contratto, sia in caso di naturale scadenza sia in caso di risoluzione, ovvero su semplice richiesta dell'Acquirente.

5.2.2 Proprietà delle Creazioni Intellettuali

Ogni diritto, titolo e interesse, ivi inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativo alle Creazioni Intellettuali sarà attribuito esclusivamente all'Acquirente, nella sua forma originale di creazione, senza alcuna restrizione, libero ed esente da Gravami, affinché possa essere utilizzato e sfruttato direttamente o indirettamente dall'Acquirente nella modalità che, a sua esclusiva discrezione, riterrà idonea. L'Acquirente mantiene esclusivamente il diritto di ottenere, detenere e rinnovare, a proprio nome e a nome di eventuali sue Affiliate, qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale in relazione alle Creazioni Intellettuali. Nella misura in cui il Contratto sia stipulato ai fini della creazione di una Creazione Intellettuale che possa essere oggetto di diritti d'autore, tale Creazione Intellettuale sarà considerato “*work made for hire*” (lavorazione per conto terzi) per l'Acquirente, senza in alcun modo alterare il permanere dello stato di appaltatore indipendente del Fornitore. Il concetto di “*work made for hire*” indica che il Fornitore cede all'Acquirente, a titolo esclusivo e senza ulteriori compensi, tutti i diritti patrimoniali d'autore sulla Creazione Intellettuale al momento della creazione, per la durata massima della protezione dei diritti d'autore ai sensi di legge e su scala mondiale, ivi incluso il diritto di rappresentazione, il diritto di riproduzione integrale o parziale, permanente o temporaneo, nonché al diritto di utilizzo, distribuzione, cessione, licenza, modifica, adattamento e traduzione, per sfruttamento sia diretto che indiretto della Creazione Intellettuale, con qualsiasi mezzo e/o processo e su qualsiasi supporto noto o ignoto alla data della cessione. Il Fornitore si impegna, a proprie esclusive spese, a intraprendere qualsiasi altra misura necessaria ad assicurare l'attribuzione dei predetti diritti, titoli e interessi all'Acquirente o al suo cessionario designato, ivi incluso l'ottenimento dello svincolo o la cessione, da parte di dipendenti del Fornitore o di altri soggetti, di qualsiasi interesse che possa essere rivendicato, ai sensi di legge o ad altro titolo, rispetto a Diritti di Proprietà Intellettuale o ad altri diritti di proprietà relativi a qualsiasi Creazione Intellettuale. Il Fornitore non potrà copiare, riprodurre, vendere, trasferire o fornire alcuna Creazione Intellettuale, o parti della stessa, in nessuna forma ad altre persone fisiche o giuridiche senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a collaborare con l'Acquirente e a prestargli assistenza, a spese dell'Acquirente, ai fini dell'esportazione o del trasferimento di qualsiasi parte della Creazione Intellettuale in un altro Stato, nella misura consentita dalle Leggi Applicabili. Il Fornitore si impegna ad adottare qualsiasi misura necessaria a proteggere la riservatezza di qualsiasi Creazione Intellettuale. Il prezzo del trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale è incluso nel prezzo dei Prodotti e/o Servizi previsti dal Contratto.

5.2.3 Diritti d'uso sulla Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore

Nella misura in cui Prodotti e/o Servizi includano diritti di Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore o siano basati sugli stessi, il Fornitore si impegna ad assicurare, a il costo sarà incluso nel prezzo di tali Prodotti e/o Servizi, che l'Acquirente ottenga una licenza a livello mondiale non esclusiva e non cedibile, con diritto a sub-licenziare, di accesso e utilizzo della Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore allo scopo di utilizzare, gestire e mantenere i Prodotti e/o Servizi per la massima durata della protezione legale applicabile. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire eventuali aggiornamenti relativi alla Proprietà Intellettuale Preesistente che influiscano sull'uso e/o sul funzionamento del Prodotto

e/o dei Servizi per il periodo di utilizzo previsto. L'Acquirente avrà il diritto di copiare, tradurre, adattare, aggiornare e/o modificare tutti gli elementi che integrino tale Proprietà Intellettuale Preesistente (inclusi eventuali aggiornamenti) o che siano basati sulla stessa, per quanto ragionevolmente necessario ai fini dell'uso o dell'attivazione da parte dell'Acquirente dei Prodotti e/o dei Servizi; a patto tuttavia che l'Acquirente si impegni a non (i) se non diversamente autorizzato ai sensi del Diritto Applicabile, decompilare, smontare, o in altro modo sottoporre a reverse engineering il software standard del Fornitore o scoprirne il codice sorgente, e (ii) commercializzare o distribuire Proprietà Intellettuale Preesistente del Fornitore, come entità a sé stante, a terzi (fatta eccezione per le Affiliate dell'Acquirente).

5.3 Diritti di proprietà di terzi

Il Fornitore dichiara altresì che nessun diritto di terzi, che si tratti di proprietà materiale, di Diritti di Proprietà Intellettuale o di altri tipi di diritti di proprietà, sarà incorporato in alcun Prodotto e/o Servizio senza averne dato preventivo avviso all'Acquirente e avere ricevuto da parte sua una accettazione scritta. Il Fornitore si impegna a difendere e manlevare l'Acquirente da qualsivoglia perdita, danno e spesa subiti o sostenuti in conseguenza di qualsiasi rivendicazione rispetto al fatto che i Prodotti e/o i Servizi, o una loro componente, siano o si presumano costituire una violazione o un'appropriazione indebita, ovvero contribuire alla violazione o appropriazione indebita, di diritti di proprietà di terzi. Inoltre il Fornitore si impegna a sostituire i Prodotti e/o Servizi che risultino essere in violazione di detti diritti con Prodotti e/o Servizi sostitutivi e conformi al Contratto, ovvero a procurarsi la necessaria licenza per fare in modo che l'Acquirente ottenga tutti i benefici dei Prodotti e/o dei Servizi.

5.4 Registrazione di nomi a dominio

Il Fornitore non potrà acquistare, creare o utilizzare nomi a dominio o sottodominio contenenti il nome, le insegne o i marchi depositati o meno, dell'Acquirente o di sue Affiliate, o altre denominazioni somiglianti che possano dare adito a confusione. Tutti detti nomi a dominio devono essere validati e di proprietà dell'Acquirente o di una qualsiasi sua Affiliata.

5.5 Beni dell'Acquirente affidati in custodia al Fornitore

L'Acquirente è e resterà esclusivo proprietario di tutti gli strumenti, le apparecchiature, i campioni, i documenti, i materiali o altre proprietà fornite al Fornitore o messe a sua disposizione da o per conto dell'Acquirente e/o specificamente pagati dall'Acquirente in relazione alla fornitura di Prodotti e/o Servizi del Fornitore ("**Proprietà dell'Acquirente**"). Prima dell'uso, il Fornitore si impegna a esaminare la Proprietà dell'Acquirente, segnalando qualsiasi danno o vizio della stessa, e confermando la presenza e la conoscenza di avvertenze e requisiti di sicurezza. Il Fornitore si impegna a mantenere un inventario accurato che identifichi in modo semplice tutte le Proprietà dell'Acquirente sotto la custodia o il controllo del Fornitore, e tale inventario dovrà essere sottoposto all'Acquirente su sua richiesta. Ogni Proprietà dell'Acquirente sarà identificata da apposite etichette o con diversa modalità; dovrà essere protetta contro eventuali smarrimenti, danni o Gravami mentre è affidata alla custodia del Fornitore; potrà essere utilizzata esclusivamente a beneficio dell'Acquirente in relazione alla fornitura di Prodotti e/o Servizi e conformemente a tutte le avvertenze, istruzioni e Leggi Applicabili; non potrà essere copiata, riprodotta o fornita a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente; e dovrà essere restituita a prima richiesta dell'Acquirente nella stessa condizione generale in cui il Fornitore l'abbia inizialmente ricevuta, tranne che per la ragionevole usura. Il luogo di restituzione, se non diversamente specificato dall'Acquirente, sarà lo stesso luogo in cui la Proprietà dell'Acquirente è stata inizialmente fornita o messa a disposizione. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi spesa sostenuta in relazione all'uso e alla manutenzione della Proprietà dell'Acquirente, ivi incluso in caso di smarrimento o danni alla stessa, avvenute mentre detta Proprietà dell'Acquirente è sotto la custodia o il controllo del Fornitore.

6. Qualità

Il Fornitore si impegna, a proprie esclusive spese e attivando ogni necessaria procedura, ad assicurare che i Prodotti e/o i Servizi rispettino tutti gli standard di qualità, anche in termini di piena conformità alle Leggi Applicabili, alle specifiche tecniche e/o funzionali, o ad ogni altro requisito richiesto dall'Acquirente.

Il Fornitore, nel caso in cui abbia anche solo il sospetto che un qualsiasi Prodotto e/o Servizio possa essere potenzialmente Difettoso, ne darà immediata comunicazione all'Acquirente per iscritto e avvierà tutte le più adeguate azioni per porre rimedio a detti Vizi, a sue esclusive spese provvedendo anche, se necessario, alla sostituzione degli eventuali Prodotti e/o Servizi Difettosi.

L'Acquirente, in caso rilevi Vizi di un Prodotto e/o di un Servizio, dovrà segnalarli al Fornitore per iscritto, e potrà inoltre, a sua totale discrezione, avviare uno studio per analizzare tale potenziale Vizio. Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a partecipare e collaborare a tale studio, nonché a fornire tutte le pertinenti informazioni e ad acconsentire a tutti gli accessi richiesti. La decisione dell'Acquirente di condurre detto studio non solleva in ogni caso il Fornitore dalla propria responsabilità rispetto a tale Vizio.

7. Fatturazione e pagamenti

Le fatture non contestate saranno pagate conformemente ai termini e alle modalità di pagamento indicati nel Contratto e, in assenza di una clausola in merito, nel termine di novanta (90) giorni fine mese, ossia entro e non oltre il 90° giorno dopo l'ultimo giorno del mese di emissione della fattura, tranne in caso di diversa disposizione imperativa delle Leggi Applicabili. In tal caso, si applicherà il termine massimo di pagamento consentito da tali norme imperative delle Leggi Applicabili. Qualsiasi ritardo nel pagamento darà luogo all'applicazione di interessi e/o commissioni a favore dell'Acquirente, e il tasso di tali interessi e/o commissioni sarà il tasso minimo previsto dalle Leggi Applicabili.

In caso di fornitura di Prodotti e/o Servizi a fronte di ordini d'acquisto multipli dell'Acquirente, il Fornitore emetterà fatture separate per ciascun ordine d'acquisto. Ogni fattura dovrà riportare, almeno, il titolo (p.es. Fattura o Nota di Credito) ben visibile; la denominazione o la ragione sociale, l'indirizzo e partita Iva o altro codice di identificazione fiscale del Fornitore; denominazione o ragione sociale e indirizzo dell'Acquirente (come indicato nell'ordine dell'Acquirente); numero di ordine d'acquisto dell'Acquirente o codice identificativo del rappresentante dell'Acquirente che ha fatto l'ordine; numero e data fattura; ammontare fatturato al netto e al lordo dell'imposta; valuta; descrizione e quantità di Prodotti e/o Servizi, giustificativo dei costi addebitati; indirizzo di consegna; RIB / IBAN.

Ogni fattura deve essere inviata all'indirizzo di fatturazione fornito dall'Acquirente alla data di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi o subito dopo tale data. L'Acquirente si riserva il diritto di respingere e rifiutare il pagamento di qualsiasi fattura presentata oltre dodici (12) mesi dopo la data di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi. L'Acquirente declina sin da ora qualsiasi responsabilità per il ritardato pagamento di fatture contenenti informazioni incomplete, scorrette o contestate. Su richiesta, il Fornitore si impegna a inviare le fatture in formato PDF o in altro formato digitale approvato e/o comunicato dall'Acquirente.

Le fatture relative a Prodotti e/o Servizi che non siano state accettate dall'Acquirente, potranno essere respinte, in tutto o in parte, dall'Acquirente. L'Acquirente si impegna a informare il Fornitore se intende contestare, in tutto o in parte, una fattura (via e-mail o con diversa modalità). Se il reclamo dell'Acquirente è accolto, il Fornitore provvederà quanto prima a emettere la corrispondente nota di credito. Ove non sia accolto, le Parti potranno avviare il processo di risoluzione delle controversie previsto dal Contratto. Se il reclamo dell'Acquirente trova conferma, in tutto o in parte, nel processo di risoluzione delle controversie, il Fornitore si impegna, a scelta dell'Acquirente, a emettere una nota di credito totale o parziale e/o a emettere una nuova fattura pagabile conformemente ai termini di pagamento concordati a partire dalla data della nuova fattura. Se il reclamo dell'Acquirente non trova conferma nel processo di risoluzione delle controversie, l'Acquirente si impegna a pagare la fattura originaria con eventuali interessi di mora applicabili maturati dalla data di scadenza di pagamento della fattura originaria.

Il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere la fornitura di Prodotti e/o Servizi in pendenza del processo di risoluzione della controversia.

Il Fornitore autorizza l'Acquirente a compensare e trattenere eventuali importi dovuti all'Acquirente dal Fornitore in virtù del Contratto o in relazione a tutte le somme dovute a e esigibili da lo stesso Acquirente, insorgenti in relazione al Contratto o ad altro titolo.

8. Dichiarazioni e garanzie

8.1 Dichiarazioni e garanzie

Il Fornitore dichiara e garantisce:

- a) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della legge del proprio Stato di costituzione e di essere munita di tutti i poteri e autorità necessari per l'integrale esecuzione del Contratto;
- b) che il Contratto non è in conflitto, non contravviene e non costituisce un inadempimento di alcun obbligo contrattuale, finanziario, commerciale o legale di qualsivoglia natura applicabile al Fornitore, alle sue Affiliate e/o ai suoi dipendenti; e che, per tutto il periodo di efficacia del Contratto, il Fornitore, le sue Affiliate e/o i suoi dipendenti non hanno assunto e non assumeranno obblighi che costituiscano un inadempimento o che comunque pregiudichino in modo rilevante l'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- c) di impegnarsi a rispettare sempre tutte le Leggi Applicabili.
 - o Fatte salve le precedenti dichiarazioni, il Fornitore garantisce espressamente che i Prodotti e i rispettivi imballaggi sono conformi a tutti i requisiti del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") e, se e quando applicabile, del Regolamento europeo (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("CLP"). Qualsiasi sostanza contenuta nei Prodotti e nei relativi imballaggi dovrà essere registrata per lo specifico uso o gli usi indicati dall'Acquirente. Il Fornitore si impegna a fornire informazioni pertinenti in conformità al Regolamento REACH o CLP per qualsiasi sostanza chimica contenuta nei Prodotti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni contenute nella pertinente Scheda tecnica di sicurezza e in documenti simili relativi ai materiali. Inoltre, il Fornitore si impegna a informare tempestivamente

l'Acquirente per iscritto di qualsiasi restrizione prevista dal Regolamento REACH o comunque adottata dalle autorità competenti in attuazione del Regolamento REACH, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali restrizioni relative all'uso o all'autorizzazione che abbiano o possano avere un impatto sull'uso, sulla vendita o sulla cessione delle sostanze contenute nei Prodotti e nel loro imballaggio. Nel caso in cui i prodotti rientrino tra quelli previsti dal Regolamento REACH e siano immessi sul mercato UE, il Fornitore si impegna a informare per iscritto l'Acquirente dell'eventuale presenza nei Prodotti e nel loro imballaggio di sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, "SVHC") non appena tali SVHC siano incluse nel cosiddetto "Elenco delle Sostanze Candidate" ai sensi del Regolamento REACH (Elenco delle SVHC Candidate per Autorizzazione), in percentuale superiore allo 0,1% in peso per ogni singolo componente del Prodotto, e a fornire all'Acquirente la certificazione SVHC regolarmente compilata e altra documentazione attestante la conformità al Regolamento REACH e ad altre Leggi Applicabili analoghe, come disposto da dette Leggi Applicabili o come richiesto dall'Acquirente. Considerato che l'Elenco delle Sostanze Candidate è periodicamente soggetto a revisioni, il Fornitore deve assicurare di seguirne gli aggiornamenti e di darne immediata informazione all'Acquirente;

- d) di impegnarsi a rispettare Principi di acquisto Michelin, che costituiscono parte essenziale del Contratto ed evidenziano specifici impegni etici e legali ai quali Acquirente e Fornitore devono aderire nel loro impegno condiviso per il cd "consumo consapevole". I Principi di acquisto Michelin sono disponibili all'indirizzo: <https://purchasing.michelin.com/document-area/>
- e) se e in quanto applicabile, di impegnarsi a ottenere la certificazione di Operatore Economico Autorizzato, C-TPAT o l'equivalente a livello nazionale;
- f) di avere ottenuto e di mantenere, a proprie esclusive spese, tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni richiesti per adempiere ai propri impegni ai sensi del Contratto;
- g) che assumerà personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza, della formazione e delle competenze necessarie per rispettare i propri impegni ai sensi del Contratto;
- h) di avere ricevuto tutte le necessarie informazioni da parte dell'Acquirente, di avere avuto la possibilità di porre tutte le domande necessarie nell'ambito del Contratto, e di avere ricevuto risposte appropriate e considerate pienamente soddisfacenti;
- i) che darà supporto e consigli all'Acquirente in fase di definizione delle sue esigenze e proporrà qualsiasi azione o soluzione tecnica che possa apportare un miglioramento nella qualità dei Prodotti e/o dei Servizi e/o consentire una riduzione dei costi. Inoltre, il Fornitore informerà l'Acquirente, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di qualsiasi evento noto, notizia, o Legge Applicabile che possa influire sull'economia, sul prezzo, sulla qualità, sull'esecuzione o sull'uso dei Prodotti e/o dei Servizi;
- j) che rispetterà le norme di igiene, salute e sicurezza in vigore nello stabilimento dell'Acquirente in cui hanno luogo attività connesse alla fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi; queste regole e requisiti saranno comunicati al Fornitore con qualsiasi modalità convenuta tra le Parti; e
- k) che darà tempestiva comunicazione scritta all'Acquirente, non oltre quindici (15) giorni dalla prima data in cui il Fornitore ne sia venuto a conoscenza, di qualsiasi truffa o atto analogo che comporti effettiva o presunta condotta disonesta o illecita in qualsiasi modo correlata ai Prodotti e/o ai Servizi, che coinvolga il Fornitore, i suoi dipendenti, titolari, agenti e subappaltatori, o qualsiasi altro soggetto terzo, e detti obblighi resteranno validi per tre (3) anni dopo il completamento o la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi.

8.2 Garanzia sui Prodotti e sui Servizi

Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Prodotti e/o Servizi: (i) saranno conformi alle specifiche tecniche e/o funzionali, ai disegni, ai campioni o e alle altre esigenze espresse dall'Acquirente; (ii) che saranno di buona fattura e realizzati con materiali di qualità, privi di Vizi o contaminazioni, nuovi e mai utilizzati se non per le normali prove, e idonei al normale uso previsto e per tutti gli usi specifici per i quali i Prodotti e/o i Servizi sono venduti; (iii) che saranno liberi e esenti da Gravami; e (iv) che saranno adeguatamente protetti dal Fornitore durante la fabbricazione e in tutte le circostanze in cui il rischio di danneggiamento, distruzione o perdita è in capo al Fornitore.

In aggiunta a tutti gli altri rimedi azionabili dall'Acquirente, il Fornitore, a proprie esclusive spese, si impegna, a discrezione dell'Acquirente, a correggere, sostituire, o rimborsare integralmente e senza indugio tutti i Prodotti e/o i Servizi o i relativi componenti, che risultino Difettosi, inferiori alle quantità specificate, o comunque non conformi al Contratto. L'Acquirente potrà, a sua discrezione, scegliere di accettare Prodotti e/o Servizi Difettosi con un adeguamento del prezzo di acquisto. Il Fornitore si farà carico, in ogni caso, del costo di stoccaggio, consegna, ispezione, rimozione, resa e sostituzione di Prodotti e/o Servizi rifiutati; e tali Prodotti e/o Servizi rifiutati, a meno che l'Acquirente non decida di trattenerli, in tutto o in parte, saranno di proprietà del Fornitore e saranno a rischio esclusivo di quest'ultimo.

Le dichiarazioni e garanzie di cui alle Sezioni 8.1 e 8.2 sono a favore dell'Acquirente e dei suoi successori e aventi causa. Tutte le dichiarazioni e garanzie manterranno la propria efficacia anche in seguito alla cessazione o alla scadenza del Contratto, e saranno estese fino al termine massimo previsto dalle Leggi Applicabili e, con riguardo alla Garanzia sui Prodotti e sui Servizi di cui alla Sezione 8.2, per almeno due (2) anni. La riparazione o la sostituzione di Prodotti e/o Servizi

Difettosi comporterà sempre il rinnovo del periodo di garanzia. Per ulteriore chiarezza, si specifica che la presente Sezione 8.2 è in aggiunta a qualsiasi garanzia legale prevista delle Leggi Applicabili.

9. Riservatezza

Per “**Informazioni Riservate**” si intendono le informazioni divulgate o rese accessibili a una Parte (il “**Destinatario**”) dall'altra Parte o da sue Affiliate (la “**Parte Divulgante**”) riguardanti: (i) tutte le informazioni e i dati di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli di natura tecnica, scientifica, economica, finanziaria, commerciale o legale e, in particolare, qualsiasi segreto commerciale, idea, piano, studio, protocollo sperimentale, rapporto, disegno, rappresentazione grafica, specifica, *know-how*, prototipo, materiale, formula, processo, metodo di sintesi, metodo di formulazione, metodo analitico, processo di fabbricazione, parametro, molecola, campione non-commerciale, funzionalità di prodotto, *software*, programma informatico, algoritmo, in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo divulgati, (ii) qualsiasi informazione che il Destinatario possa scoprire, osservare o di cui comunque venga a conoscenza durante gli incontri tra le Parti e/o durante le visite presso le strutture della Parte Divulgante, (iii) qualsiasi informazione relativa al Contratto o ai suoi obiettivi, e (iv) tutte le informazioni o tutti i dati derivati o risultanti da Informazioni riservate della Parte Divulgante o che integrino tali Informazioni riservate, fermo restando, tuttavia, che eventuali Prodotti e/o Servizi sviluppati o creati in modo specifico per l'Acquirente diverranno Informazioni riservate di proprietà dell'Acquirente già dal momento della loro creazione.

Le Informazioni Riservate resteranno in ogni momento di proprietà esclusiva della Parte Divulgante e, fatta eccezione per le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione di Prodotti e/o Servizi, potranno essere soggette a richiamo in qualsiasi momento a esclusiva discrezione della Parte Divulgante. Il Destinatario si impegna affinché tutte le Informazioni Riservate siano usate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Fatte salve - e a integrazione di eventuali ulteriori o diverse - disposizioni contenute nel Contratto e/o in un distinto accordo di riservatezza o di non divulgazione tra le Parti, il Destinatario si impegna altresì a non divulgare Informazioni Riservate a terzi, e a vietare ai propri dipendenti o rappresentanti di divulgare Informazioni Riservate a terzi, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto della Parte Divulgante. Il Destinatario si impegna: (i) a limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e il possesso, la conoscenza e l'uso delle stesse da parte dei propri dipendenti, dei dipendenti delle proprie Affiliate e dei propri agenti o subcontraenti direttamente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e solo nella misura in cui tali Informazioni Riservate siano necessarie per rispettare i propri obblighi in relazione al Contratto; (ii) ad assicurare che chiunque riceva Informazioni Riservate sia soggetto a obblighi di riservatezza e segretezza almeno altrettanto rigorosi di quelli ivi contenuti; e (iii) a farsi interamente carico della responsabilità per eventuali divulgazioni non autorizzate di Informazioni Riservate da parte di qualsiasi soggetto al quale siano state divulgate, come se tale divulgazione o violazione fosse stata effettuata dallo stesso Destinatario.

Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente Sezione sono una componente essenziale del Contratto e manterranno inalterata la loro efficacia anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualunque ragione, del Contratto per un periodo di cinque (5) anni. Inoltre, alla scadenza o cessazione, per qualunque ragione, del Contratto, tutte le Informazioni Riservate dovranno essere rese o distrutte, a discrezione della Parte Divulgante.

Gli obblighi di cui alla presente Sezione 9 non troveranno applicazione, se e nella misura in cui il Destinatario riesca a dimostrare, mediante prove documentali, che le Informazioni riservate (i) fossero già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione o siano divenute di pubblico dominio dopo la loro divulgazione non attraverso atti od omissioni del Destinatario; (ii) fossero già in possesso del Destinatario prima della ricezione di tali Informazioni Riservate dalla Parte Divulgante, e che non siano state ottenute dal Destinatario in violazione di obblighi di riservatezza; (iii) siano state divulgate al Destinatario da un soggetto terzo che non abbia violato alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state sviluppate in modo autonomo dal o per il Destinatario, senza accedere alle Informazioni Riservate e non come Prodotto del Lavoro ai sensi del Contratto; ovvero che (v) debbano essere divulgate in forza di legge, per ordine giudiziario o per altro provvedimento di una autorità, ma solo nella misura ordinata o imposta ai sensi di legge, e a condizione che il Destinatario ne dia immediata informazione alla Parte Divulgante e si impegni a limitare la portata di tale divulgazione e a proteggerne per quanto possibile la riservatezza.

Le Informazioni Riservate non dovranno essere considerate rientranti in alcuna delle predette eccezioni per il solo fatto di incluse all'interno di informazioni all'interno di altre informazioni non confidenziali. Allo stesso modo, nessuna combinazione di Informazioni Riservate dovrà essere considerata rientrante in alcuna delle predette eccezioni per il solo fatto che singole informazioni rientrino separatamente nell'ambito di una o più di tali eccezioni.

In deroga a quanto precede, il Destinatario avrà la facoltà di divulgare Informazioni Riservate a qualsiasi consulente legale, fiscale o finanziario nella misura in cui le Informazioni Riservate siano richieste ai sensi di legge o siano necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico di consulenza a favore del Destinatario, e purché il consulente sia tenuto per contratto o ai sensi di legge a mantenere la riservatezza di tali informazioni.

10. Pubblicità

Il Fornitore non potrà utilizzare nomi, marchi commerciali, marchi di servizio o altri marchi di proprietà dell'Acquirente e/o di sue Affiliate in qualsiasi forma e/o per qualsivoglia finalità senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Tale

divieto si estende a qualsiasi riferimento, citazione o comunicazione a terzi del fatto che il Fornitore è un fornitore dell'Acquirente nei documenti societari e nel sito del Fornitore o con qualsiasi mezzo, digitale o cartaceo, ovvero a qualsiasi riferimento a progetti assegnati, per finalità commerciali o non commerciali, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Se il Fornitore o una delle rispettive Affiliate sono assoggettati all'obbligo di fare o rilasciare un annuncio in ottemperanza a richieste da parte delle autorità del mercato azionario, delle autorità governative o per obblighi derivanti dalle Leggi Applicabili in relazione al Contratto, il Fornitore non potrà rilasciare tale comunicazione prima che l'Acquirente abbia approvato per iscritto la sua formulazione e le modalità di diffusione dello stesso.

11. Risarcimento e responsabilità

Il Fornitore si impegna a difendere, tutelare e manlevare l'Acquirente, le sue Affiliate, i suoi appaltatori, amministratori, agenti, dipendenti, successori e aventi causa da qualsivoglia perdita, spesa (ivi incluse tutte le spese legali e gli onorari di avvocati ricompresi nei parametri medi applicati), passività, pretesa (ivi incluse le pretese di terzi) e danno in cui l'Acquirente possa incorrere o subire per effetto di o in relazione a (i) l'uso atteso e prevedibile dei Prodotti e/o dei Servizi forniti dal Fornitore, (ii) l'inadempimento del Fornitore ai propri obblighi e alle proprie dichiarazioni e garanzie contrattuali; e (iii) la negligenza o cattiva condotta del Fornitore, dei suoi dipendenti, delle sue Affiliate e/o di suoi subappaltatori. Qualora l'Acquirente debba sostenere delle spese legali per ottenere l'adempimento del Fornitore ai propri obblighi in forza del Contratto, l'Acquirente avrà diritto a recuperare tutte dette spese dal Fornitore, ivi inclusi, tutte le spese di lite e tutti gli onorari di avvocati ricompresi nei parametri medi applicati.

I rimedi esperibili dall'Acquirente ai sensi della presente Sezione 11 o comunque previsti dal Contratto saranno cumulativi, e nessun rimedio previsto esclude la possibilità di ricorrere agli altri rimedi di legge o secondo equità.

12. Sicurezza informatica

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dovrà garantire la sicurezza delle proprie reti informatiche, dei propri *data center*, dei propri sistemi informatici e di qualsiasi mezzo utilizzato ai fini della fornitura di Prodotti e/o Servizi in conformità a tutte le Leggi Applicabili; Il Fornitore dovrà predisporre tutte le misure ragionevolmente necessarie per prevenire qualsivoglia problema di sicurezza, ivi inclusi, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo, le violazioni della sicurezza dei dati o gli accessi non autorizzati, la trasmissione di codici malevoli o ogni interruzione delle attività.

13. Assicurazione

Il Fornitore si impegna e obbliga a stipulare e mantenere, a proprie spese e tramite primaria compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e ritenuta accettabile dall'Acquirente, la seguente copertura assicurativa:

- a) nel periodo di vigenza del Contratto e per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, una polizza assicurativa per responsabilità civile da difetto di prodotto (che preveda anche la copertura per responsabilità professionale/per errori e omissioni) valida ed efficace su scala mondiale e che copra eventuali richieste di risarcimento in tutti i paesi, con l'Acquirente indicato come coassicurato;
- b) nel periodo di vigenza del Contratto e per un ulteriore periodo di due (2) anni, una o più polizze per la responsabilità civile, comprendenti: r.c. in caso di incendio, r.c. contrattuale, copertura per lesioni personali, responsabilità per danno ambientale/inquinamento (anche tramite polizza separata), copertura per reati informatici/Internet/Cybercrime (anche tramite polizza separata);
- c) nel periodo di vigenza del Contratto e per un ulteriore periodo che si protrarrà fino a quando il Fornitore avrà in suo possesso o sotto il suo controllo i beni dell'Acquirente, una polizza danni "*all risk*" a copertura della perdita o distruzione o danneggiamento di beni appartenenti all'Acquirente in possesso del Fornitore, di qualsiasi agente, dipendente o Affiliata del Fornitore, o affidati alla loro effettiva cura, sotto la loro custodia o sotto il loro controllo, per un valore pari all'intero valore di sostituzione di detti beni.

Il Fornitore sarà in ogni caso personalmente responsabile di eventuali scoperti o franchigie dovuti in relazione a tutte le polizze assicurative stipulate. Tutte le polizze dell'Acquirente saranno le polizze primarie e non riceveranno alcun contributo da altre assicurazioni stipulate direttamente dall'Acquirente o comunque in suo favore. Le polizze assicurative del Fornitore dovranno inoltre prevedere una rinuncia alla surroga a favore dell'Acquirente, e la prevista copertura del Fornitore sopra illustrata non potrà essere ridotta senza fornire un adeguato preavviso all'Acquirente e senza la sua approvazione. Alla data di rinnovo di ciascuna polizza o su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente prova della vigenza della copertura assicurativa.

14. Eventi di forza maggiore

Con "**Eventi di Forza Maggiore**" si intende qualsiasi evento imprevedibile, inevitabile, al di fuori controllo e dalla volontà delle Parti, e che impedisca il rispetto, in tutto o in parte, delle obbligazioni contrattuali di una Parte. Un Evento di Forza Maggiore, nella misura in cui soddisfi la precedente definizione, può includere, a titolo meramente esplicativo e non esaustivo: (i) guerre o guerre civili, (ii) sommosse, (iii) scioperi, (iv) serrate, (v) incendi, (vi) inondazioni di grande portata,

(vii) decisioni governative, (viii) promulgazione o attuazione di leggi o regolamenti, provvedimenti giudiziari o qualsiasi altra restrizione non prevedibile, (ix) c.d. guerre commerciali, (x) esplosioni, (xi) disastri naturali ed (xii) epidemie o pandemie. Il precedente elenco non deve intendersi esaustivo un elenco esaustivo di tutti gli eventi di Forza Maggiore che rientrano nella definizione che precede.

Se un Evento di Forza Maggiore impedisce a una Parte (la "**Parte Colpita**") di adempiere a tutti o una parte dei propri obblighi derivanti dal Contratto, l'esecuzione di detto obbligo si intende sospeso e la Parte Colpita non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale inadempimento a tali obblighi, per tutto il tempo durante il quale l'Evento di Forza Maggiore continuerà a essere inevitabile e resterà al di fuori del controllo della Parte Colpita e finché gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore non potranno essere mitigati attraverso misure commercialmente ragionevoli.

La Parte Colpita si impegna a comunicare all'altra Parte per iscritto (a mezzo e-mail con conferma di ricezione o con altro mezzo idoneo) entro un termine ragionevole dopo il verificarsi o l'inizio dell'Evento di Forza Maggiore, le specifiche circostanze che impediscono alla Parte Colpita di adempiere alle proprie obbligazioni di cui al Contratto, specificando le misure intraprese per mitigare l'impatto dell'Evento di Forza Maggiore e, se possibile, la prevista durata della sospensione. Il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore non esenta o in altro modo esonera il Fornitore dal proprio obbligo di mettere in atto i propri piani di ripristino in caso di disastro e i propri Piani di *Business Continuity Management*.

Se l'Evento di Forza maggiore si protrae per oltre trenta (30) giorni dalla data della comunicazione e impedisce al Fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali per tutto tale periodo, l'Acquirente ha la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla risoluzione anticipata del Contratto, in tutto o in parte (in qual caso le Parti provvederanno a negoziare le condizioni per la continuazione del Contratto), con effetto immediato o subordinatamente a Servizi di Reversibilità e/o a un periodo di preavviso (decisione che sarà presa a esclusiva discrezione e scelta dell'Acquirente) senza incorrere in alcuna responsabilità.

15. Recesso e risoluzione – clausola risolutiva espressa

15.1 Risoluzione per inadempimento contrattuale. Fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi esperibili ai sensi di legge o in forza del Contratto, e subordinatamente all'esperimento dei Servizi di Reversibilità (a esclusiva discrezione e scelta dell'Acquirente), qualsiasi Parte (la "**Parte Non Inadempiente**") potrà procedere alla risoluzione anticipata di diritto del Contratto, in tutto o in parte, dandone preavviso scritto all'altra Parte (la "**Parte Inadempiente**") qualora la Parte Inadempiente violi gli obblighi di cui al Contratto e non ponga rimedio al suo inadempimento decorsi trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento di una diffida ad adempiere scritta inviata dalla Parte non inadempiente. L'Acquirente può altresì risolvere anticipatamente il Contratto con decorrenza immediata se il Fornitore si rende responsabile di qualsiasi condotta che influisca negativamente sull'immagine, sul marchio, sul valore di avviamento e/o sulla reputazione dell'Acquirente.

15.2 Change of Control. Il Fornitore si impegna a comunicare quanto prima all'Acquirente qualsiasi Change of Control e, in ogni caso, entro trenta (30) giorni da quando tale variazione acquista efficacia. Ai fini della presente clausola risolutiva, per "**Change of Control**" si intende l'acquisizione da parte di terzi del controllo, diretto o indiretto, del Fornitore, tramite fusione o acquisizione o con altro mezzo di controllo comune.

La mancata comunicazione di un Change of Control del Fornitore costituisce un inadempimento essenziale del Contratto, e l'Acquirente può, senza incorrere in alcuna responsabilità o essere tenuto a qualsivoglia tipo di risarcimento, procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, nel rispetto anche della procedura di cui alla Sezione 15.5, dandone comunicazione scritta al Fornitore entro trenta (30) giorni dall'ultimo dei seguenti eventi: (i) la data di efficacia del Change of Control o (ii) la data in cui l'Acquirente viene a conoscenza di tale Variazione dell'assetto di controllo.

15.3 Risoluzione per insolvenza. Fatte salve le Leggi Applicabili, qualsiasi Parte può, senza incorrere in alcuna responsabilità od essere tenuta a qualsivoglia tipo di risarcimento, procedere alla risoluzione del Contratto di diritto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, se l'altra Parte, in qualsiasi momento, (i) dovesse trovarsi in stato di insolvenza, presentare istanza di fallimento o essere sottoposta a procedure fallimentari o simili, o fosse dichiarata insolvente o fallita ovvero (ii) dovesse cessare l'attività o cedere sostanzialmente tutti i propri beni.

15.4 Recesso. Nella misura consentita dalle Leggi Applicabili, e in aggiunta a quanto precede, l'Acquirente può recedere di diritto dal Contratto, o rispetto a una parte dello stesso, per qualsiasi ragione o senza ragione, con preavviso scritto di trenta (30) giorni al Fornitore.

15.5 Servizi di reversibilità. Al momento della scadenza o della cessazione per qualsiasi ragione del Contratto, il Fornitore, a esclusiva discrezione e scelta dell'Acquirente, si impegna a completare qualsiasi ordine o lavoro in corso, che siano stati accettati entro la data di scadenza del Contratto o prima dell'eventuale avviso di risoluzione. Tali ordini, lavori in corso e consegne dei Prodotti e/o dei Servizi saranno sempre soggetti ai termini e condizioni stabiliti nel Contratto. Il Fornitore si impegna inoltre, su richiesta dell'Acquirente, a collaborare al trasferimento dei Prodotti del lavoro e delle risorse o dei diritti di accesso dovuti all'Acquirente nel contesto dei Servizi di Reversibilità, ivi incluso il trasferimento a un fornitore di servizi subentrante o all'Acquirente.

16. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

L'acquisto e la vendita di Prodotti e/o di Servizi, ed eventuali controversie in merito all'interpretazione, alla validità, all'adempimento o all'inadempimento, o a eventuali problemi relativi al Contratto o risultanti dallo stesso saranno interpretati e disciplinati ai sensi delle Leggi Applicabili dello Stato in cui è ubicata la sede legale dell'Acquirente, con espressa esclusione dell'applicazione di ogni principio delle norme di conflitto presenti in quella o in altre giurisdizioni. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita internazionale di merci. Eventuali controversie in merito all'interpretazione, alla validità, all'adempimento o all'inadempimento, o a eventuali problemi relativi al Contratto o risultanti dallo stesso, saranno risolte in conformità alla specifica clausola del Contratto sulla risoluzione delle controversie. In assenza di tale clausola specifica, tutte le controversie - che non siano risolte tra le Parti entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione scritta di una controversia da una all'altra Parte - saranno sottoposte all'esclusiva competenza del tribunale territorialmente competente nel paese in cui l'Acquirente ha la propria sede legale, come da accordo tra le Parti.

17. Indipendenza delle Parti

Il Fornitore è e rimarrà in futuro un appaltatore indipendente sotto ogni aspetto, e nulla di quanto contenuto nel Contratto potrà essere letto come finalizzato a costituire, tra l'Acquirente e il Fornitore, una *partnership* o una *joint venture*, o a instaurare una relazione tra mandante e agente o tra datore di lavoro e dipendente, né interpretato in tal senso. Nessuna delle Parti ha il potere e l'autorità per vincolare l'altra Parte, per agire in suo nome o per obbligarla in alcun modo.

18. Cessione e subappalto

Il Fornitore non può cedere, subappaltare o trasferire obblighi o diritti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, e qualsiasi cessione, subappalto o trasferimento effettuati senza il consenso dell'Acquirente sarà nulla a tutti gli effetti di legge. Il Fornitore resterà in ogni caso interamente responsabile nei confronti dell'Acquirente dell'integrale e completa esecuzione del Contratto. Qualora l'Acquirente acconsenta, il Fornitore dovrà assicurare che qualsiasi subappaltatore sia vincolato ai termini del Contratto e che li rispetti, mentre l'Acquirente avrà, a sua discrezione, azione diretta contro qualsiasi subappaltatore (in aggiunta al Fornitore).

Qualora il Fornitore non dovesse adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, l'Acquirente avrà la facoltà di contrattare direttamente con i subappaltatori del Fornitore e qualsiasi spesa o onere pagato a tali subappaltatori dall'Acquirente sarà trattenuto dal prezzo spettante al Fornitore o rimborsato all'Acquirente dal Fornitore, a esclusiva discrezione e scelta dell'Acquirente.

19. Diritto di ispezione e di *audit*

Su richiesta e previa comunicazione da parte dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a consentire all'Acquirente (o a un suo revisore esterno incaricato) l'accesso a tutti i documenti, libri e registri, in qualsiasi formato essi siano, relativi all'esecuzione del Contratto (collettivamente, i "**Documenti**"), nonché alle strutture del Fornitore e, se necessario, a prestare assistenza all'Acquirente affinché possa completare agevolmente e in sicurezza l'ispezione e/o la verifica dei Prodotti e/o dei Servizi, ivi inclusi eventuali processi e procedure di qualità applicabili ai Prodotti e/o ai Servizi. Il Fornitore si impegna a concedere tale accesso all'Acquirente o a un suo rappresentante incaricato nei normali orari di lavoro e a fornire i Documenti presso la sede dell'Acquirente o del Fornitore, conformemente a quanto richiesto dall'Acquirente. Nel corso delle eventuali verifiche, l'Acquirente o il suo rappresentante incaricato avranno il diritto di verificare, esaminare e fare copie dei necessari Documenti, o di loro estratti. I Documenti relativi ai Prodotti e/o ai Servizi e alla *performance* del Fornitore ai sensi del Contratto saranno conservati dal Fornitore almeno per la durata del Contratto, oltre al periodo di conservazione dei documenti imposto dalle Leggi Applicabili, o come diversamente richiesto dall'Acquirente. In ogni caso resta inteso che l'esercizio da parte dell'Acquirente dei suoi diritti di ispezione e *audit* ai sensi della presente Sezione 19 non potrà essere inteso come un'esenzione del Fornitore da qualsivoglia responsabilità o richiesta ai sensi del Contratto.

20. Continuità operativa

Il Fornitore si impegna a sviluppare e mantenere un piano con cui assicurerà la fornitura continua dei Prodotti e/o dei Servizi all'Acquirente in caso di eventi che pregiudichino la regolare attività e le funzionalità del Fornitore, ivi inclusi eventi di Forza maggiore (il "**Piano di Business Continuity Management**"). Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a fornire copia del *Piano di Business Continuity Management* e/o a intraprendere una valutazione del rischio e/o un'analisi dell'impatto sulla produzione rispetto alle proprie attività operative, nonché a fornire all'Acquirente i risultati scritti della valutazione effettuata, con eventuali relative raccomandazioni. Se richiesto, il Fornitore si impegna altresì a comunicare le conclusioni, le raccomandazioni o i rapporti forniti dalla compagnia di assicurazione del Fornitore in merito a misure di sicurezza o di prevenzione degli eventi catastrofici.

21. Esaustività del Contratto e modifiche

Il Contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo, intesa, dichiarazione, affermazione, impegno e comunicazione tra le Parti in ordine al suo oggetto, ed esclude espressamente qualsiasi successivo documento, inclusi i termini e condizioni del Fornitore, che non siano stati espressamente concordati dalle Parti.

22. Diritti irrinunciabili

Il mancato o ritardato esercizio di una Parte di un suo diritto o di una sua pretesa in forza del Contratto non deve essere interpretato come acquiescenza o rinuncia a far valere tale pretesa, o altre simili che potrebbero insorgere in futuro, né in alcun modo pregiudica alcun diritto della Parte acquiescente i sensi del Contratto. La rinuncia di una Parte a suoi diritti ai sensi del Contratto deve avvenire in forma scritta e sarà applicata esclusivamente all'operazione o alla serie di operazioni espressamente richiamate in tale rinuncia.

23. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi per iscritto in virtù del Contratto devono essere recapitate a mezzo raccomandata o con servizio di corriere espresso (con ricevuta di ritorno a dimostrazione dell'avvenuta consegna) al rappresentante dell'Acquirente o del Fornitore indicato e all'indirizzo specificato nel Contratto o ad altro indirizzo comunicato da un rappresentante autorizzato della Parte.

24. Firma elettronica

Qualora le Parti abbiano concordato di firmare il Contratto con firma elettronica, quando e nella misura in cui sia ammesso dalle Leggi Applicabili, la firma elettronica apposta utilizzando i mezzi di Trasmissione Elettronica (come di seguito definiti) sarà legalmente vincolante tanto quanto una firma autografa.

Per "Trasmissione Elettronica" si intende qualsiasi forma di comunicazione che, non comportando direttamente la trasmissione fisica su supporto cartaceo, dia luogo a una registrazione che possa essere conservata, recuperata ed esaminata da un destinatario e possa essere riprodotta su carta da tale destinatario con un processo automatizzato, a condizione che la trasmissione sia sicura e che tutte le azioni siano tracciate e registrate da un sistema affidabile, producendo registrazioni che possano essere conservate, recuperate e riprodotte sia dal destinatario che dal mittente.

25. Ultrattività

Qualsiasi disposizione del Contratto che, per sua natura, continui a produrre effetti anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualunque ragione, del Contratto, manterrà inalterata la propria efficacia dopo tale scadenza o cessazione, per qualunque ragione.

Eccezioni e termini specifici per paese

AMERICHE

Stati Uniti

Per i Prodotti e/o i Servizi consegnati o eseguiti negli Stati Uniti, si applicheranno le seguenti eccezioni e/o clausole aggiuntive:

Sezione 13. Assicurazione

La presente Sezione 13 ha lo scopo di integrare i termini e le previsioni di cui alla Sezione 13 delle Condizioni Generali. In caso di conflitto o di incongruenza, le previsioni e i termini specifici della presente Sezione 13 prevarranno e avranno piena efficacia a esclusione delle previsioni incongruenti o confliggenti contenute nelle Condizioni Generali.

Il Fornitore si impegna a stipulare e tenere in essere, a proprie spese, una polizza assicurativa con i limiti minimi di seguito espressamente indicati e presso compagnie di assicurazioni che abbiano ottenuto una valutazione da parte della A.M. Best almeno pari ad A- e appartenenti a una categoria di dimensione finanziaria non inferiore a VII.

- (a) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** a copertura delle prestazioni obbligatorie di legge, e un'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori d'opera con massimali di \$ 1.000.000 per lesioni fisiche da infortunio, \$ 1.000.000 per lesioni fisiche da malattia e \$ 1.000.000 in aggregato; la copertura contro gli infortuni sul lavoro deve essere estesa a tutti i dipendenti, ivi inclusi i lavoratori interinali, i titolari/dirigenti e/o altri soggetti operanti come soci unici o in partnership. Il Fornitore dovrà sempre accettare la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e non potrà "rinunciare" alla copertura.

- (b) **Assicurazione di responsabilità civile commerciale generale** con massimali di \$ 1.000.000 per sinistro / \$ 2.000.000 in aggregato, oltre a un massimale aggregato Prodotti/Operazioni Completate di \$ 2.000.000.
- (c) **Assicurazione auto aziendali** comprensiva di copertura per tutti gli automezzi di proprietà, in leasing e non di proprietà con massimali di \$ 1.000.000 per sinistro.
- (d) La **Polizza r.c.** copertura "di responsabilità aggiuntiva" per le polizze sopra citate, con massimali di \$ 5.000.000 per sinistro / \$ 5.000.000 in aggregato.

Coassicurato e regime di assicurazione primario/non contributivo: Fatta eccezione per la copertura contro gli infortuni sul lavoro, "*Michelin North America, Inc. e le sue controllate e affiliate, e i rispettivi dirigenti, amministratori, agenti e dipendenti*" saranno indicati come coassicurati su base primaria e non contributiva in relazione a tutte le polizze r.c. del Fornitore di cui alle precedenti lettere da (b) a (d). La copertura dei coassicurati sarà estesa sia alle operazioni in corso che a quelle completate.

Rinuncia alla surroga: Tutte le suelencate polizze di assicurazione del Fornitore devono prevedere una rinuncia alla surroga a favore di "*Michelin North America, Inc. e le sue controllate e affiliate, e i rispettivi dirigenti, amministratori, agenti e dipendenti*".

- (e) **Copertura in caso di infedeltà dipendenti** o Polizza in caso di storno pari ad almeno \$ 500.000 per dipendente. La copertura deve essere estesa alle proprietà di terzi e deve essere tenuta costantemente in essere dal Fornitore per la durata del Contratto e per un periodo successivo di un (1) anno.
- (f) Assicurazione per la **Responsabilità civile in ambito di privacy e sicurezza delle reti**, estendendo la copertura ai servizi previsti dal Contratto, con massimali almeno pari a \$ 2.000.000. Se la polizza sottoscritta è di tipo "claims-made", deve includere la piena copertura per atti precedenti (o data retroattiva non posteriore alla data di inizio del Lavoro), con franchigie o scoperti accettabili per l'Acquirente e deve essere costantemente tenuta in essere dall'Appaltatore per la durata del Contratto e per un periodo successivo di tre (3) anni.
- (g) **Assicurazione per la responsabilità professionale:** Se l'oggetto dei servizi del Fornitore comporta la prestazione di servizi ingegneristici o di progettazione, il Fornitore si impegna a mantenere un'Assicurazione per la responsabilità professionale con un massimale di \$ 3.000.000, che potrà essere di tipo "claims-made". Tale assicurazione dovrà essere attiva ed efficace per l'intera durata del Contratto e finché ogni possibile richiesta di risarcimento o azione legale originata dal lavoro e dal Progetto sia prescritta in forza delle norme applicabili. L'assicurazione tenuta in essere dal Fornitore sarà un'assicurazione primaria e non contributiva.
- (h) **Assicurazione di responsabilità per danno ambientale/inquinamento:** Se l'oggetto dei servizi del Fornitore comporta la rimozione o lo smaltimento di rifiuti o materiali pericolosi da un sito o da una sede dell'Acquirente, nelle modalità stabilite da quest'ultimo, il Fornitore si impegna a mantenere una copertura da responsabilità per danno ambientale/inquinamento con un massimale non inferiore a: \$ 2.000.000 per evento, \$ 2.000.000 per servizi di smaltimento di rifiuti pericolosi, e \$ 2.000.000 per evento, \$ 2.000.000 per tutte le altre strutture deputate allo smaltimento. Tale copertura dovrà includere tutti i costi di pulizia, anche per le muffe e i microrganismi, nonché i prodotti e le attività completate e le spese legali. La copertura "claims-made" è ammessa, a condizione che la data di retroattività della polizza sia costantemente mantenuta precedente alla data di inizio del Contratto, e che la copertura sia tenuta costantemente in essere per tutti i periodi in cui il Fornitore accetta o tratta rifiuti provenienti dai siti, dalle sedi o da progetti dell'Acquirente, nonché per un periodo successivo di un (1) anno.
- (i) **Assicurazione contro i danni:** Se l'oggetto dei servizi del Fornitore prevede la cura, la custodia o il controllo di beni di proprietà di, locati a o concessi in licenza a, l'Acquirente, il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere una Copertura *all risk* dei beni (estesa ai rischi legati al vento incluse le tempeste, i terremoti e le inondazioni). La somma assicurata dovrà essere determinata sulla base del costo di sostituzione completo (senza applicazione di coassicurazioni). La copertura deve prevedere la riparazione, la sostituzione o il pagamento del danno a "*Michelin North America, Inc. ATIMA e ciascun soggetto interessato richiedente*", e deve contenere una rinuncia alla surroga a favore di "*Michelin North America, Inc. ATIMA, alle sue controllate e affiliate, nonché ai rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti*".
- (j) **Assicurazione cargo:** Se l'oggetto dei servizi del Fornitore prevede la prestazione di servizi di trasporto, il Fornitore si impegna stipulare e mantenere un'assicurazione c.d. *cargo* con un massimale di \$ 250.000 per rimorchio, vagone merci o container. Se è prevista l'Assicurazione cargo, il Fornitore è anche tenuto a fornire un Certificato di

responsabilità civile contro terzi su modello MCS-90 nell'ambito della vigente Polizza di assicurazione automezzi aziendali.

Franchigia / Scoperti: Il Fornitore resterà il solo responsabile del pagamento di eventuali importi rientranti nei limiti di franchigia o di scoperto delle polizze dell'Appaltatore.

Certificati di assicurazione: Il Fornitore non potrà avviare la propria attività prima che l'Acquirente abbia ricevuto idoneo attestato di assicurazione conforme alle tipologie e agli importi specificati nella presente sezione. Tale assicurazione deve restare in vigore per il periodo più lungo tra l'intera durata del Contratto e un diverso periodo di tempo sopra specificato. Idoneo attestato di assicurazione deve inoltre essere fornito all'Acquirente prima della scadenza della copertura, evidenziandone il rinnovo.

Cancellazione / Mancato rinnovo: Dette polizze devono essere approvate in modo tale che la copertura prevista non possa essere cancellata o non rinnovata (tranne in caso di mancato pagamento dei premi) o ridotta senza un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni all'Acquirente; fermo restando, in ogni caso, che tale approvazione dovrà assicurare che l'assicuratore non possa cancellare la copertura in caso di mancato pagamento del premio senza avvisare l'Acquirente con dieci (10) Giorni di preavviso del fatto che l'Appaltatore non ha tempestivamente provveduto al pagamento del premio.

Assenza di limitazioni: Nessun requisito relativamente a tipologia, massimali e accettabilità della copertura assicurativa imposta al Fornitore è volto a limitare o ridurre in qualunque modo le obbligazioni e le responsabilità assunte del Fornitore in forza del Contratto o ai sensi di legge, ivi inclusi, in via esplicativa e non esaustiva, gli obblighi di indennizzo in capo all'Appaltatore e la responsabilità in eccedenza ai massimali delle coperture richieste. La ricezione di certificati, appendici o polizze che attestino una copertura diversa o inferiore a quella richiesta, così come qualsivoglia altra astensione od omissione dell'Acquirente, non dovranno essere intesi a titolo di rinuncia, o di divieto di invocare l'esistenza di qualsiasi diritto od obbligo relativamente ai requisiti di assicurazione quivi previsti.

Se il Fornitore non adempie ai propri obblighi ai sensi del Contratto, resterà obbligato a garantire e manlevare l'Acquirente e risponderà di eventuali sinistri di importo eccedente i massimali di polizza. L'Acquirente può richiedere una conferma scritta del rispetto del Fornitore agli obblighi derivanti dal Contratto. Se il Fornitore non fornisce o rifiuta di fornire la prova del rispetto degli obblighi entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'Acquirente, quest'ultimo potrà trattenere qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del Contratto fino a quando il Fornitore non abbia fornito prova di quanto richiesto.

Denominazione del Titolare che deve comparire sull'attestato di assicurazione:

Michelin North America, Inc. as their interests may appear
One Parkway South
Greenville, SC 29615

Sezione 16. Legge Applicabile e risoluzione delle controversie

La presente Sezione 16 ha lo scopo di integrare e chiarire le disposizioni e i termini specifici contenuti nella Sezione 16 delle Condizioni Generali e prevarrà e avrà piena efficacia a esclusione delle disposizioni incongruenti o confliggenti contenute nelle Condizioni Generali.

I contratti in cui Michelin North America, Inc. è l'Acquirente devono essere interpretati conformemente alle Leggi della Carolina del Sud, escludendo i principi sul conflitto di leggi presenti in quello o in altri Stati. Eventuali controversie in merito all'interpretazione, alla validità, all'adempimento o all'inadempimento, o a eventuali problemi relativi al Contratto o risultanti dallo stesso, saranno risolte in conformità alle leggi vigenti nello Stato della Carolina del Sud e all'eventuale clausola del Contratto sulla risoluzione delle controversie. In assenza di clausole relative alla Risoluzione delle controversie, tutte le controversie che non siano risolte dalle Parti entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione scritta di una controversia inviato da una all'altra Parte potranno essere sottoposte al tribunale competente nello Stato della Carolina del Sud, alla cui competenza esclusiva tutte le Parti acconsentono.

Sezione 26. Accesso allo Stabilimento o al Sito dell'Acquirente

In aggiunta a quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Acquisto di Michelin, la seguente previsione sarà applicata al Fornitore, ai suoi dipendenti, subappaltatori, agenti o rappresentanti qualora visitino un sito dell'Acquirente negli Stati Uniti:

Qualora il Fornitore visiti lo stabilimento o il sito dell'Acquirente per l'esecuzione del Contratto e/o alla fornitura di Prodotti e/o di Servizi, il primo è tenuto a rispettare, assicurando che i propri dipendenti, subappaltatori e agenti rispettino, tutte le disposizioni di sicurezza di detto sito o stabilimento, che sono disponibili su richiesta. Il Fornitore prende atto che l'Acquirente ha la facoltà di modificare periodicamente le disposizioni di sicurezza, e il Fornitore si impegna a rispettare,

assicurando che i propri dipendenti rispettino, le disposizioni di sicurezza così modificate. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è inoltre tenuto a redigere un piano per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza dei suoi dipendenti, subappaltatori, e agenti in visita presso lo stabilimento o presso il sito dell'Acquirente.

Inoltre, l'Acquirente può richiedere al Fornitore, ai suoi dipendenti, subappaltatori o agenti in visita presso lo stabilimento o presso il sito dell'Acquirente (a) di sottoscrivere, rispettare e vincolarsi a un accordo di non sollecitazione e a un accordo di riservatezza ("Accordo di Riservatezza") che replichi sostanzialmente la forma dell'Accordo di Riservatezza eventualmente identificato nel Contratto, e di eventuali aggiornamenti periodici dello stesso, e (b) di rispettare e di vincolarsi a tutti i controlli in materia ambientale, di salute e sicurezza, antidroga e di verifica dei precedenti penali condotti dall'Acquirente, quali previsti dal Contratto e periodicamente soggetti a modifiche. L'Acquirente si riserva il diritto di (i) impedire a qualsiasi dipendente, subappaltatore o agente del Fornitore l'accesso al sito o allo stabilimento dell'Acquirente; (ii) richiedere a qualsiasi dipendente, subappaltatore o agente del Fornitore di lasciare il sito o lo stabilimento dell'Acquirente; (iii) il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di qualsiasi dipendente, subappaltatore o agente dal sito o dallo stabilimento dell'Acquirente qualora quest'ultimo, a sua esclusiva discrezione, ritenga opportuno e necessario negare l'accesso. Qualsiasi divieto di accesso o richiesta di allontanamento non potrà in alcun modo essere interpretato quale inadempimento del Contratto da parte dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a sostituire qualsiasi suo dipendente, subappaltatore o agente che siano considerati insoddisfacenti dall'Acquirente.

ASIA

Indonesia

Se il Fornitore o l'Acquirente sono costituiti o domiciliati in Indonesia, si applicheranno le seguenti eccezioni e/o clausole aggiuntive:

Sezione 15. Recesso e risoluzione – clausola risolutiva espressa

In aggiunta alla Sezione 15 delle Condizioni Generali, che sarà applicata come sopra specificato, le Parti rinunciano espressamente all'articolo 1266 del codice civile indonesiano al fine di permettere la risoluzione del Contratto senza intervento dell'autorità giudiziaria, e in particolare, in via non esemplificativa e non esaustiva, senza dover ottenere l'approvazione delle autorità giudiziarie per detta risoluzione.

Sezione 26. Lingua applicabile

Le presenti Condizioni Generali sono state redatte sia in lingua inglese che in Bahasa Indonesiano. In caso di conflitto o di incongruenza tra la versione in lingua inglese e la versione in Bahasa Indonesiano, la versione in lingua inglese prevarrà in tutti i casi e sarà sostituita ai contenuti incongruenti. Inoltre il Fornitore conviene e si impegna a non contestare la validità del Contratto o presentare o depositare obiezioni allo stesso, in alcun modo e in nessun foro, sulla base di qualsiasi non conformità alla legge indonesiana n. 24 del 2009 riguardante la bandiera, la lingua, l'emblema e l'inno nazionali o alle rispettive norme attuative o ad altre leggi e normative analoghe applicabili in Indonesia.

EUROPA

Francia, Spagna, Ungheria

Per quei Contratti che prevedano l'acquisto di Prodotti e/o la fornitura di Servizi da parte di una società Acquirente ubicata in Francia, Spagna e Ungheria, si applicherà la seguente clausola aggiuntiva:

Sezione 26. Eccessiva onerosità sopravvenuta

In caso di circostanze imprevedibili e al di fuori del controllo della Parte colpita, tali da alterare in misura sensibile e sproporzionata l'equilibrio tra le Parti, o che rendano superfluo lo scopo fondamentale del Contratto ("**Squilibrio Significativo delle Condizioni**"), le Parti provvederanno a riprendere in buona fede le negoziazioni per cercare di pervenire a una composizione amichevole utilizzando il processo di risoluzione delle controversie di cui alla Sezione 16 delle Condizioni Generali, con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio contrattuale previsto in origine dal Contratto. In caso di Squilibrio Significativo delle Condizioni, le Parti continueranno ad adempiere alle rispettive obbligazioni ai sensi del Contratto, a meno che e fino a quando non si pervenga a un accordo, e il Fornitore assume espressamente il rischio di tale Eccessiva onerosità sopravvenuta.

Laddove l'Acquirente sia ubicato in Francia o in Ungheria, le Parti escludono espressamente l'applicazione dell'articolo 1195 del Codice civile francese (ivi inclusa la possibilità del giudice di ridefinire i termini e le condizioni applicabili tra le Parti) o di qualsiasi disposizione comparabile, ma non imperativa, delle Leggi Applicabili che contraddica la presente Sezione 26.

Polonia

Per Prodotti e/o Servizi consegnati o eseguiti in Polonia, si applicheranno le seguenti eccezioni e/o clausole aggiuntive:

Sezione 1. Ambito di applicazione e interpretazione.

In aggiunta alla Sezione 1 delle Condizioni Generali, le Parti convengono che, salvo per quanto diversamente previsto dalle Leggi Applicabili, quando il Contratto è in forma scritta, tutte le altre dichiarazioni, informazioni, pattuizioni e azioni intraprese dalle Parti saranno valide solo se saranno anch'esse in forma scritta e condotte in modalità elettronica.

Sezione 5. Proprietà

In deroga a qualsiasi previsione o interpretazione in senso contrario della Sezione 5 delle Condizioni Generali, la cessione o l'attribuzione di una licenza in territorio polacco e/o quando l'Acquirente è Michelin Poland Ltd, deve essere oggetto di un accordo scritto firmato dalle Parti.

Sezione 7. Pagamenti e fatturazione

In aggiunta alle previsioni della Sezione 7 delle Condizioni Generali, prima di ricevere l'Ordine di Acquisto dall'Acquirente o di sottoscrivere il Contratto, il Fornitore si impegna a:

- a) fornire le sue coordinate bancarie in conformità alle disposizioni della Legge del 6 marzo 2018 sull'imprenditoria (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale polacca del 2018, sez. 646, e successive modifiche);
- b) dichiarare se l'acquisto è soggetto all'applicazione obbligatoria/volontaria del meccanismo di *split payment* in conformità alle disposizioni della legge polacca dell'11 marzo 2004 in materia di tassazione di beni e servizi (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale polacca del 2004, N. 54, sez. 535, e successive modifiche);
- c) dichiarare se l corrisponde allo status di micro, piccola, media o grande impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU 26.6.2014 L 187, p. 1, e successive modifiche) e della legge polacca dell'8 marzo 2013 relativa alla prevenzione di ritardi di pagamento eccessivi nelle transazioni commerciali (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale polacca del 2013, sez. 403, e successive modifiche).

Per l'intera durata del Contratto, il Fornitore ha l'obbligo di avvisare l'Acquirente di qualsiasi variazione nello status dell'impresa del Fornitore in conformità ai predetti criteri (punti a-c) e/o risultante da leggi vigenti applicabili all'attività d'impresa del Fornitore. In caso di mancata comunicazione di detti criteri, l'attuazione del Contratto e i pagamenti avverranno sulla base delle condizioni precedentemente comunicate all'Acquirente, e tutte le conseguenze di tale mancata comunicazione saranno a carico del Fornitore.

Michelin Polska Limited Liability Company, avente sede a Olszyn, si qualifica come grande impresa ai sensi dell'articolo 4(6) della legge polacca dell'8 marzo 2013 relativa alla prevenzione di ritardi di pagamento eccessivi nelle transazioni commerciali (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale polacca del 2013, sez. 403, e successive modifiche).

Sezione 15. Recesso e risoluzione – clausola risolutiva espressa

In aggiunta ai diritti di cui alla Sezione 15 delle Condizioni Generali, l'Acquirente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) se Prodotti e/o Servizi forniti dal Fornitore non sono consegnati e/o eseguiti in modo conforme al Contratto: (i) in relazione a tutti i Prodotti e/o Servizi non forniti/consegnati in conformità ai termini e alle condizioni del Contratto alla data di tale avviso di recesso, o (ii) in relazione a tutti i Prodotti e/o Servizi per i quali si applica il Contratto prima del suo scioglimento se i Prodotti consegnati o i Servizi forniti sono stati sostituiti in modo non efficace o sono stati riparati due volte;
- b) se, nel corso di una verifica ai sensi della Sezione 19, i Prodotti e/o i Servizi non sono conformi ai termini e alle condizioni del Contratto; e/o
- c) in caso di ritardo nell'esecuzione del Contratto di oltre 14 giorni, dopo che l'Acquirente ne abbia data comunicazione con richiesta di provvedere entro un termine ulteriore di almeno 14 giorni, decorso tale termine.

L'Acquirente può recedere dal Contratto entro 60 giorni, rispettivamente, dalla data in cui abbia rilevato il motivo del recesso (a), dalla data dell'ispezione (b) o decorso il termine aggiuntivo espresso nell'avviso o per mancato intervento del Fornitore in conformità all'avviso ricevuto. L'Acquirente può recedere dal Contratto con avviso scritto consegnato al rappresentante del Fornitore indicato all'indirizzo specificato nel Contratto.

